

Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo

VARIANTE n.3 AL PIANO TERRITORIALE INFRAREGIONALE DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI TOLMEZZO

GRUPPO DI LAVORO:



COOPROGETTI

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO
NORMA UNI-EN-ISO 9001:2000
CERT. SGS ITALIA s.r.l. N°ITO30043

- Coordinamento e Progettazione

arch. Massimo Fadel (Cooprogetti)

ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti
e conservatori della
provincia di udine
fadel massimo
albo sez. A/a - numero 1067
architetto

- Pianificazione Territoriale, Ambiente ed Economia

arch. Massimo Fadel (Cooprogetti)

arch. Renato Marcon (Cooprogetti)

ing. Edino Valcovich (Cooprogetti)

- Collaborazione

dott. pian. Linda Rossetto


FASE

PROGETTO

ELABORATO ELAB. P 3

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3				
2				
1				
0	Emissione	2010	FDL	FLC
Revisione	Descrizione	Data	Redatto	Verificato



INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI	3
Art. 1 - Natura ed efficacia del Piano Territoriale Infraregionale	3
Art. 2 - Campo di applicazione delle Norme Tecniche Attuazione	3
Art. 3 - Obiettivi generali e specifici.....	3
Art. 4 - Contenuti del livello strutturale-strategico	5
Art. 5 - Contenuti ed elementi costitutivi del livello operativo-attuativo	6
Art. 6 - Modalità di attuazione e presupposti giuridici	7
TITOLO II – DISCIPLINA D’USO DEL SUOLO E STANDARD URBANISTICI.....	8
Art. 7 - Zonizzazione	8
Art. 8 - Aree destinate prevalentemente all’insediamento di attività industriali e artigianali in zone esistenti (zona D1a)	8
Art. 9 - Aree destinate prevalentemente all’insediamento di piccole e medie attività artigianali e industriali -PMI- in zone esistenti (zona D1a-c)	10
Art. 10 - Aree destinate prevalentemente all’insediamento di attività industriali e artigianali in zone di nuovo insediamento (zona D1b)	12
Art. 11 - Aree destinate prevalentemente all’insediamento di piccole e medie attività artigianali e industriali -PMI- in zone di nuovo insediamento (zona D1c).....	15
Art. 12 - Aree destinate prevalentemente alle attività direzionali e di servizio alle attività produttive (zona D1d).....	17
Art. 13 - Aree per impianti tecnologici e servizi ecologici (zona D1e).....	18
Art. 14 - Aree destinate prevalentemente a scalo ferroviario (zona D1f)	19
Art. 16 - Aree per la viabilità	20
Art. 17 - Aree per le sedi ferroviarie	22
Art. 18 - Aree per i parcheggi	23
Art. 19 - Aree a verde del sistema paesaggistico naturale (zona D1v)	23
Art. 20 - Aree per il verde del sistema paesaggistico industriale (zona D1vi)	24
Art. 21 - Standard per i parcheggi	25



Art. 22 -Standard per il verde.....	25
TITOLO III - NORME PER LA DISCIPLINA DELL'EDIFICATO E DEGLI SPAZI SCOPERTI.....	26
Art. 23 - Comparti e lotti d'intervento.....	26
Art. 24 - Limiti all'intervento edilizio	27
Art. 25 - Fasce di rispetto dell'edificato	27
Art. 26 - Opere di urbanizzazione a rete e impianti tecnologici	28
Art. 27 - Accessi, recinzioni e pavimentazioni esterne.....	28
Art. 28 - Prescrizioni tipologiche e relative agli edifici.....	29
Art. 29 - Prescrizioni per la tutela e la valorizzazione del verde	29
Art. 30 - Prescrizioni per la salvaguardia e la riqualificazione paesistico-ambientale.....	31
TITOLO IV – NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE	33
Art. 31 - Valutazione di ammissibilità delle attività	33
Art. 32 - Prescrizioni generali di carattere ambientale e di sicurezza degli impianti.....	33
Art. 33 - Trattamento, recupero e deposito temporaneo dei rifiuti	34
Art. 34 - Aree interessate da speciali prescrizioni geologiche.....	35
Art. 35 - Aree allagabili per esiguità franco arginale	36
Art. 36 - Deroghe.....	36
Art. 37 - Rinvio e norme transitorie	37
ALLEGATO A	38
ALLEGATO B	39
ALLEGATI Pp.....	41



TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Natura ed efficacia del Piano Territoriale Infraregionale

Il Piano Territoriale Infraregionale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (di seguito PTI o Piano) ha per oggetto l'attuazione della zona industriale D1 di interesse regionale e riguarda le aree ricomprese nel territorio dei Comuni di Amaro, Tolmezzo, Villa Santina così come individuate dal perimetro definito nelle tavole di progetto del Piano.

~~Il presente PTI è redatto ai sensi dall'art. 3 della L.R. 3/99, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 51 della legge urbanistica regionale (L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni), Il PTI e le sue varianti sono redatte ai sensi dell'art. 14 della L.R. 5/07, così come specificato dall'art. 13 del Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica della LR 5/07, approvato con Decreto del Presidente della Regione n.086/Pres del 20.03.2008, e dell'art. 3 della L.R. 3/99 e successive modifiche ed integrazioni.~~

Art. 2 - Campo di applicazione delle Norme Tecniche Attuazione

Le presenti Norme Tecniche Attuazione (di seguito NTA) definiscono le modalità di attuazione del PTI e regolano le trasformazioni edilizie ed urbanistiche e tutti gli interventi riguardanti edifici, manufatti ed opere compresi all'interno del perimetro di Piano.

Le seguenti disposizioni normative fanno riferimento alla cartografia del Piano, che ne costituisce parte integrante.

In caso di contrasto evidente fra le indicazioni normative e cartografia prevale il contenuto della norma scritta.

Art. 3 - Obiettivi generali e specifici

Il PTI assume come obiettivi generali e obiettivi specifici quelli indicati con Delibera del Consiglio di Amministrazione n°93 del 19/7/2002 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (di seguito COSINT). Tali obiettivi sono:



OBIETTIVI GENERALI:

1. Migliorare le condizioni di collegamento viario tra le tre zone industriali costituenti l'ambito di operatività del COSINT e tra le stesse e il sistema viario esterno (Alto Friuli, Austria, Cadore, ecc) sia su gomma che su ferro comprendendo lo scalo di stazione di Carnia;
2. Completare la dotazione di infrastrutture tecnologiche ed ecologiche (reti trasmissioni dati, reti fognarie, impianti depurazione, ecc);
3. Ricercare una elevata qualità degli insediamenti sia per quanto attiene gli immobili produttivi sia per quanto attiene le opere complementari: arredi, aree scoperte, ecc.
4. Migliorare gli impatti ambientali degli insediamenti rispetto a tutte le componenti coinvolte (aria, acqua, suolo, paesaggio, ecc);
5. Promuovere possibili filiere produttive e/o incentivazione di particolari forme di microdistretti.

OBIETTIVI SPECIFICI (PER SINGOLE AREE):

1. AMARO

- Ampliare le attuali aree industriali e loro infrastrutturazione;
- Riservare una quota delle aree di espansione alla realizzazione di capannoni modulari per la localizzazione delle aziende in uscita da AGEMONT;
- Costituire un centro polifunzionale comprendente la realizzazione di una mensa, uffici direzionali, ecc
- Realizzare un'area di sosta attrezzata per mezzi pesanti
- Riqualficazione fisico-funzionale dell'area del casello autostradale.

2. TOLMEZZO

- Tendere al pieno utilizzo delle aree non edificate e recupero delle aree e degli edifici dismessi;
- Prevedere una soluzione delle problematiche collegate alla presenza di insediamenti residenziali in ambito industriale;
- Prevedere una limitata espansione delle aree industriali verso sud tra la SS52 e il fiume Tagliamento;



- Riorganizzare e migliorare la viabilità interna.

3. VILLA SANTINA

- Razionalizzare e completare gli insediamenti e le infrastrutture esistenti;
- Costituire un centro polifunzionale comprendente la realizzazione di una mensa, uffici, ecc
- Prevedere la salvaguardia delle aree di seconda espansione a ovest della viabilità perimetrale alle aree D1., in tali aree non verranno comunque determinati vincoli o limitazioni all'uso anteriormente all'adeguamento del PRGC tramite apposita Variante.

Gli obiettivi di cui sopra portano ad articolare il PTI su due distinti livelli di efficacia programmatica e normativa:

- a. livello strutturale-strategico, che definisce lo schema progettuale riguardante interventi funzionali all'attuazione del PTI, anche se esterni all'ambito di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo.
- b. livello operativo-attuativo che specifica, nel rispetto delle indicazioni definite a livello strutturale, criteri e prescrizioni per la progettazione di dettaglio degli interventi relativi alle singole aree.

Art. 4 - Contenuti del livello strutturale-strategico

Il livello strutturale-strategico, non avente cogenza normativa, ma di indirizzo, definisce i seguenti elementi strutturali per l'assetto del territorio:

1. rifunionalizzazione rotonda autostradale;
2. interventi di ristrutturazione sulla SS 52;
3. ristrutturazione asse ferroviario, finalizzato al trasporto merci, da Stazione di Carnia a Tolmezzo;
- ~~4. arginatura per la messa in sicurezza delle aree lungo il Fiume Tagliamento;~~
5. interventi di qualificazione ambientale e mitigazione paesaggistica di ambiti limitrofi alle aree industriali;
6. relazioni funzionali con le aree industriali di Venzone (Stazione di Carnia).



Art. 5 - Contenuti ed elementi costitutivi del livello operativo-attuativo

Il livello operativo-attuativo, avente cogenza normativa, definisce e specifica in termini zonizzativi e normativi quanto previsto dal livello strutturale-strategico di Piano.

Sono elementi costitutivi del livello operativo-attuativo i seguenti elaborati tecnici:

Fase di analisi

Elab. A. 01	CENSIMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ESISTENTI
Elab. A. 01.1-4	QUESTIONARI ATTIVITA' PRODUTTIVE ESISTENTI
Elab. A. 02	ANALISI ASPETTI ECONOMICI
Elab. A. 03	ANALISI ASPETTI URBANISTICI
Elab. A. 04	ANALISI ASPETTI AMBIENTALI
Elab. A.05	INQUADRAMENTO TERRITORIALE, INFRASTRUTTURE ESISTENTI E PROGRAMMATE
Elab. A.06.1-3	STATO DI FATTO: RILIEVO PLANOALTIMETRICO (EDIFICATO, VIABILITA', ECC)
Elab. All A.06.1-3	SEZIONI STRADALI E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Elab. A.07.1-3	STATO DI FATTO: DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO E DEGLI EDIFICI
Elab. A.08.1-2	STATO DI FATTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE rete idrica, fognatura, gas metano energia elettrica, illuminazione pubblica, telefono e fibre ottiche
Elab. A.09	CARTA DEI VINCOLI
Elab. A.10	CARTA SINTETICA DELLE COMPONENTI AMBIENTALI: aria, acqua, suolo e sottosuolo, vegetazione, paesaggio
Elab. B.01	RELAZIONE GENERALE SUGLI OBIETTIVI DI PIANO

Fase di progetto

Elab. P.01	CARTA DEGLI INTERVENTI DI LIVELLO STRUTTURALE-STRATEGICO
Elab. P02 1-3	ZONIZZAZIONE – DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO E DEGLI EDIFICI



Elab. P.03 1-3	ZONIZZAZIONE –INDICAZIONI PER L’EDIFICAZIONE
Elab. P.04 1-3	PLANOVOLUMETRICO INDICATIVO - CARTA DEGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE
Elab. P.05 1-3	SCHEMA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE DI PROGETTO rete idrica, fognatura, gas metano energia elettrica, illuminazione pubblica, telefono e fibre ottiche
All.P.05	SCHEMA DELLA VIABILITA’ DI PROGETTO E SEZIONI STRADALI INDICATIVE
Elab. P.06	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Elab. P.07	RELAZIONE – PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
Elab. P.08.1.2	ELENCO ED INDIVIDUAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DA ESPROPRIARE
Elab. P.09	RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA

Art. 6 - Modalità di attuazione e presupposti giuridici

Il PTI si attua secondo le indicazioni degli obiettivi generali e specifici e dell’Elab.P.01 *Carta degli interventi di livello strutturale strategico* e nel pieno rispetto delle prescrizioni di dettaglio fissate dal livello operativo-attuativo del Piano medesimo.

L’attuazione del PTI avviene a cura del COSINT, in virtù delle funzioni statutarie e della L.R. 3/99, al quale è demandata la programmazione, la realizzazione e la gestione degli interventi previsti dal Piano, sia direttamente che in accordo con altri soggetti pubblici e privati.

Le proposte di intervento saranno soggette a valutazione in ordine alla coerenza con le strategie di sviluppo del Consorzio e relativamente alla rispondenza dei progetti alle normative di dettaglio che regolano le trasformazione urbanistiche ed edilizie.



TITOLO II – Disciplina d’uso del suolo e standard urbanistici

Art. 7 - Zonizzazione

La zonizzazione del PTI prevede la seguente suddivisione in sottozone omogenee, di seguito denominate *Aree*:

- Aree destinate prevalentemente all’insediamento di attività industriali e artigianali in zone esistenti (zona D1a)
- Aree destinate prevalentemente all’insediamento di piccole e medie attività artigianali e industriali -PMI- in zone esistenti (zona D1a-c)
- Aree destinate prevalentemente all’insediamento di attività industriali e artigianali in zone di nuovo insediamento (zona D1b)
- Aree destinate prevalentemente all’insediamento di piccole e medie attività artigianali e industriali -PMI- in zone di nuovo insediamento (zona D1c)
- Aree destinate prevalentemente alle attività direzionali e di servizio alle attività produttive (zona D1d)
- Aree destinate prevalentemente agli impianti tecnologici e ai servizi ecologici (zona D1e)
- Aree destinate prevalentemente a scalo ferroviario (zona D1f)
- ~~— Aree destinate a insediamenti residenziali preesistenti (zona D1r)~~
- Aree per la viabilità
- Aree per le sedi ferroviarie
- Aree per i parcheggi
- Aree a verde del sistema paesaggistico naturale (zona D1v)
- Aree per il verde del sistema paesaggistico industriale (zona D1vi)

Art. 8 - Aree destinate prevalentemente all’insediamento di attività industriali e artigianali in zone esistenti (zona D1a)

Comprendono le aree già in gran parte occupate da insediamenti, individuate nell’ Elab. P.02 Zonizzazione – *Destinazione d’uso del suolo e degli edifici* con la sigla D1a, destinate prevalentemente a insediamenti artigianali e/o industriali



Per dette aree sono ammessi tutti gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia definiti dal ~~Titolo VI, capo I e II, della L.R. 52/91~~, nel rispetto delle destinazioni d'uso e degli indici e parametri urbanistici ed edilizi sotto riportati.

DESTINAZIONI D'USO CONSENTITE

- a. attività produttive artigianali e/o industriali, comprendenti spazi produttivi ed impianti, uffici, magazzini, depositi all'aperto, sale di esposizione e supporto, spazi tecnici e spazi per la commercializzazione dei prodotti di tali attività e loro affini e succedanei;
- b. magazzini, depositi ed impianti tecnologici anche non direttamente connessi con le attività artigianali e/o industriali, trasporti di persone e merci, vendita di generi connessi con le produzioni artigianali;
- c. strutture di servizio o collaterali alle attività produttive, quali: mense e locali di ristoro, sale per riunioni e convegni, infermerie, centri di calcolo, locali per esposizione e vendita dei generi prodotti.
- d. abitazione per gli addetti alla sorveglianza, nel limite di una superficie massima di mq 200 di superficie utile residenziale, per attività produttiva, limitatamente alle destinazioni di cui ai precedenti punti a) e b) realizzato entro il fabbricato principale senza soluzione di continuità.

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Rapporto di copertura all'interno dei lotti:

- per le destinazioni d'uso di cui ai punti a), b)	max mq/mq 0,50
in caso di saturazione	max mq/mq 0,60 ad esclusione degli impianti localizzati in comune di Tolmezzo e Villa Santina

Indice di fabbricabilità fondiario:

- per le destinazioni d'uso di cui al punto c)	min mc/mq 1,00
	max mc/mq 2,00

Distanza degli edifici dalla viabilità interna:

(ad eccezione dei servizi che necessariamente devono	min m. 10,00 o esistente
--	--------------------------



essere ubicati all'ingresso degli stabilimenti)

Distanza dai confini:

- distanza dai confini di zona esistente o min m. 10,00
 - distanza dai confini esistente o min m. 5,00 o a contatto in caso di accordo tra privati
-

Distanza tra edifici:

- per destinazioni di cui al precedente punto d) o da pareti finestrate esistente o min m. 10,00
-

Altezza:

per fabbricati di cui ai punti a), b) max m. 10,00

(nel caso di ampliamenti di edifici esistenti potrà essere adottata, anche se superiore, l'altezza pari a quella dell'edificio esistente)

per fabbricati di cui ai punti c) max m. 7,50

ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Fatte salve le dimensioni dei lotti esistenti, l'area si può riarticolare in lotti della superficie minima indicativa di 5.000 mq (2 moduli di dimensione indicativa 25,00x100,00m)

Art. 9 - Aree destinate prevalentemente all'insediamento di piccole e medie attività artigianali e industriali -PMI- in zone esistenti (zona D1a-c)

Comprendono le aree già in gran parte occupate da insediamenti, individuate nell' Elab. P.02 *Zonizzazione – Destinazione d'uso del suolo e degli edifici* con la sigla D1a-c, destinate prevalentemente a insediamenti di piccole e medie attività artigianali e industriali -PMI-

Per dette aree sono ammessi tutti gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia definiti dal ~~Titolo VI, capo I e II, della L.R. 52/91~~, nel rispetto delle destinazioni d'uso e degli indici e parametri urbanistici ed edilizi sotto riportati.

Saranno ammesse attività del comparto industriale solo se caratterizzate dalla ridotta dimensione degli impianti e dei lotti di pertinenza, dalla limitata complessità dei cicli di



lavorazione.

DESTINAZIONI D'USO CONSENTITE

- a. attività produttive artigianali e/o industriali, comprendenti spazi produttivi ed impianti, uffici, magazzini, depositi all'aperto, sale di esposizione e supporto, spazi tecnici e spazi per la commercializzazione dei prodotti di tali attività e loro affini e sucedanei,
- b. magazzini, depositi ed impianti tecnologici anche non direttamente connessi con le attività artigianali e/o industriali, trasporti di persone e merci, vendita di generi connessi con le produzioni artigianali;
- c. strutture di servizio o collaterali alle attività produttive, quali: mense e locali di ristoro, sale per riunioni e convegni, infermerie, centri di calcolo, locali per esposizione e vendita dei generi prodotti
- d. abitazione per gli addetti alla sorveglianza, nel limite di una superficie massima di mq 200 di superficie utile residenziale, per attività produttiva, limitatamente alle destinazioni di cui ai precedenti punti a) e b) realizzato entro il fabbricato principale senza soluzione di continuità.

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Rapporto di copertura all'interno dei lotti:

- | | |
|--|----------------|
| - per le destinazioni d'uso di cui ai punti a), b) | max mq/mq 0,40 |
| in caso di saturazione | max mq/mq 0,50 |

Indice di fabbricabilità fondiario:

- | | |
|--|----------------|
| - per le destinazioni d'uso di cui al punto c) | max mc/mq 2,00 |
|--|----------------|

Distanza degli edifici dalla viabilità interna:

min m. 10,00 o

(ad eccezione dei servizi che necessariamente devono essere ubicati all'ingresso degli stabilimenti in allineamento ad esistente)

Distanza dai confini:

- | | |
|--------------------------------|---|
| - distanza dai confini di zona | esistente o min m. 10,00 |
| - distanza dai confini | esistente o min m. 5,00 o a contatto in caso di accordo |



tra privati

Distanza tra edifici:

- per destinazioni di cui al precedente punto d) o da esistenti o min m. 10,00 pareti finestrate
-

Altezza:

per fabbricati di cui ai punti a), b), c) max m. 8,00

(nel caso di ampliamenti di edifici esistenti potrà essere adottata, anche se superiore, l'altezza pari a quella dell'edificio esistente)

ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Fatte salve le dimensioni dei lotti esistenti, l'area si può riarticolare in lotti compresi tra la superficie minima indicativa di 2.500 mq (2 moduli di dimensione 12,50x100,00 m) e la superficie massima di 5.000 mq (2 moduli di dimensione indicativa 25,00x100,00 m).

La sistemazione delle aree scoperte dei lotti prospicienti il casello di Amaro, e indicate in zonizzazione con simbolo 2*, in considerazione dell'effetto vetrina che si intende realizzare dovranno essere organizzate con criteri di decoro formale.

L'eventuale utilizzo a deposito, a spazio espositivo, ecc. dovrà essere accompagnato da un progetto schematico dell'organizzazione degli spazi e approvato dagli appositi uffici COSINT, tale approvazione avrà valore vincolante per la sistemazione e l'utilizzo delle aree in oggetto.

Art. 10 - Aree destinate prevalentemente all'insediamento di attività industriali e artigianali in zone di nuovo insediamento (zona D1b)

Comprendono le aree attualmente prive di insediamenti e/o non ancora urbanizzate, individuate nell' Elab. P.02 *Zonizzazione – Destinazione d'uso del suolo e degli edifici* con la sigla D1b, destinate a nuovi insediamenti a prevalente carattere industriale.

Per dette aree sono ammessi tutti gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia definiti ~~dal Titolo VI, capo I e II, della L.R. 52/91~~, nel rispetto delle destinazioni d'uso e degli indici e parametri urbanistici ed edilizi sotto riportati.

DESTINAZIONI D'USO CONSENTITE



- a. attività produttive artigianali e/o industriali, comprendenti spazi produttivi ed impianti, uffici, magazzini, depositi all'aperto, sale di esposizione e supporto, spazi tecnici e spazi per la commercializzazione dei prodotti di tali attività e loro affini e succedanei,
- b. magazzini, depositi ed impianti tecnologici anche non direttamente connessi con le attività artigianali-industriali, sedi di imprese di autotrasporti, vendita di generi connessi con le produzioni artigianali;
- c. strutture di servizio o collaterali alle attività produttive, quali: mense e locali di ristoro, sale per riunioni e convegni, infermerie, centri di calcolo, locali per esposizione e vendita di generi connessi con la produzione dei prodotti;
- d. abitazione per gli addetti alla sorveglianza, nel limite di una superficie massima di mq 200 di superficie utile residenziale, per attività produttiva, limitatamente alle destinazioni di cui ai precedenti punti a) e b) realizzato entro il fabbricato principale senza soluzione di continuità.

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Rapporto di copertura all'interno dei lotti:

- | | |
|--|----------------|
| - per le destinazioni d'uso di cui ai punti a), b) | max mq/mq 0,50 |
|--|----------------|

Indice di fabbricabilità fondiario:

- | | |
|--|----------------|
| - per le destinazioni d'uso di cui al punto c) | max mc/mq 2,00 |
|--|----------------|

Distanza degli edifici dalla viabilità interna:

min m. 10,00

(ad eccezione dei servizi che necessariamente devono essere ubicati all'ingresso degli stabilimenti)

Distanza dai confini:

- | | |
|--------------------------------|---|
| - distanza dai confini di zona | esistente o min m. 10,00 |
| - distanza dai confini | esistente o min m. 5,00 o a contatto in caso di accordo tra privati |

Distanza

- | | |
|--|--------------|
| - per destinazioni di cui al precedente punto d) o da pareti finestrate: | min m. 10,00 |
|--|--------------|



Altezza:

per fabbricati di cui ai punti a), b)	max m. 10,00
per fabbricati di cui ai punti c)	max m. 7,50

ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Nell'ambito di lotti contermini potranno essere realizzate viabilità private di distribuzione interna, in rapporto a specifiche esigenze delle attività insediate; in tali casi gli oneri di realizzazione e manutenzione potranno rimanere a carico dei proprietari interessati.

Nel lotto contrassegnato in zonizzazione con simbolo 1*, è consentito per fabbricati di cui ai punti a) e b), un'altezza max di m. 20,00 per particolari esigenze delle lavorazioni in essere. Il progetto edilizio da sottoporre a parere paesaggistico dovrà prevedere appositi interventi di integrazione paesaggistica a mitigazione dell'impatto e prevedere eventuali compensazioni, anche fuori lotto di pertinenza.

Le sistemazioni a verde di mascheramento e inserimento ambientale dovranno prevedere per l'area antistante il lotto in oggetto, come indicato negli allegati Pp:

- **fascia arborea arbustiva A** (lungo il Fiume Tagliamento): impianto arboreo/arbustivo ad integrazione della vegetazione esistente con essenze, per almeno l'80%, da mettere a dimora tra quelle previste nell'allegato B del PTI (e di seguito riportato). Tali aree sono costituite da aree a radura prativa e bosco che dovranno seguire i seguenti criteri progettuali: progressiva integrazione e sostituzione della vegetazione pioniera attualmente esistente con essenze da mettere a dimora con densità d'impianto minima 1,5 alberi d'alto fusto ogni 50,00 mq di superficie e 5 arbusti ogni 50,00 mq di superficie e distanza d'impianto tra alberi: variabile tra m 5,00 e m 10,00.
- **fascia arborea arbustiva B** (lungo il parcheggio collocato a nord del lotto, previsto dal PTI): impianto arboreo/arbustivo ad integrazione della vegetazione esistente con essenze, per almeno l'80%, da mettere a dimora tra quelle previste nell'allegato B del PTI. Tali aree sono costituite da aree a radura prativa e bosco che dovranno seguire i seguenti criteri progettuali: progressiva integrazione e sostituzione della vegetazione pioniera attualmente esistente con essenze da mettere a dimora con densità d'impianto minima 1 albero d'alto fusto ogni 50,00



mq di superficie e 2 arbusti ogni 50,00 mq di superficie e distanza d'impianto tra alberi: m 10,00.

- **filare alberato** (lungo il confine del lotto):
 - essenze da mettere a dimora, preferibilmente di unica specie, tra quelle previste nell'Elenco Allegato B al PTI;
 - impianto a filare minimo per alberature stradali: 1 pianta d'alto fusto ogni m 10,00.

Le alberature da mettere a dimora per la **fascia arborea arbustiva tipo A e B** dovranno avere le seguenti caratteristiche dimensionali:

altezza del fusto compresa tra m 1,50-2,50.

Gli arbusti da mettere a dimora dovranno avere le seguenti caratteristiche dimensionali:

altezza fusto compresa tra m 0,60-0,80.

Le alberature da mettere a dimora per il filare alberato dovranno avere le seguenti caratteristiche dimensionali:

circonferenza = cm 16-20, altezza del fusto non inferiore a m 2,50.

Art. 11 - Aree destinate prevalentemente all'insediamento di piccole e medie attività artigianali e industriali -PMI- in zone di nuovo insediamento (zona D1c)

Comprendono le aree attualmente prive di insediamenti e/o non ancora urbanizzate, individuate nell'Elab. P.02 *Zonizzazione – Destinazione d'uso del suolo e degli edifici* con la sigla D1c, destinate prevalentemente a nuovi insediamenti artigianali-industriali per piccole e medie imprese (PMI).

Per dette aree sono ammessi tutti gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia definiti dal ~~Titolo VI, capo I e II, della L.R. 52/91~~, nel rispetto delle destinazioni d'uso e degli indici e parametri urbanistici ed edilizi sotto riportati.

DESTINAZIONI D'USO CONSENTITE

- a. attività produttive artigianali e/o industriali, comprendenti spazi produttivi ed impianti, uffici, magazzini, depositi all'aperto, sale di esposizione e supporto, spazi tecnici e spazi per la commercializzazione dei prodotti di tali attività e loro affini e succedanei,



- b. magazzini, depositi ed impianti tecnologici anche non direttamente connessi con le attività artigianali e/o industriali, attività e magazzini per il trasporto di persone e merci, vendita di generi connessi con le produzioni artigianali;
- c. strutture di servizio o collaterali alle attività produttive, quali: mense e locali di ristoro, sale per riunioni e convegni, infermerie, centri di calcolo, locali per esposizione e vendita dei prodotti
- d. abitazione per gli addetti alla sorveglianza, nel limite di una superficie massima di mq 200 di superficie utile residenziale per attività produttiva, limitatamente alle destinazioni di cui ai precedenti punti a) e b) realizzato entro il fabbricato principale senza soluzione di continuità.

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Rapporto di copertura all'interno dei lotti:

- per le destinazioni d'uso di cui ai punti a), b) max mq/mq 0,40

Indice di fabbricabilità fondiario:

- per le destinazioni d'uso di cui al punto c) max mc/mq 1,50

Distanza degli edifici dalla viabilità interna:

min m. 10,00

(ad eccezione dei servizi che necessariamente devono essere ubicati all'ingresso degli stabilimenti)

Distanza dai confini:

- distanza dai confini di zona esistente o min m. 10,00
- distanza dai confini esistente o min m. 5,00 o a contatto in caso di accordo tra privati

Distanza

per destinazioni di cui al precedente punto d) o da pareti min m. 10,00

finestre:

Altezza:

per tutti fabbricati

max m. 7,50

ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Saranno ammesse attività del comparto industriale preferibilmente caratterizzate dalla



ridotta dimensione degli impianti e dei lotti di pertinenza, dalla limitata complessità dei cicli di lavorazione e dalla assoluta garanzia della compatibilità ambientale.

Art. 12 - Aree destinate prevalentemente alle attività direzionali e di servizio alle attività produttive (zona D1d)

Comprendono le aree individuate nell'Elab. P.02 *Zonizzazione – Destinazione d'uso del suolo e degli edifici* con la sigla D1d, destinate alla realizzazione del centro direzionale e delle aree per attività a servizio della zona artigianale/industriale.

Per detta area sono ammessi tutti gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia definiti dal ~~Titolo VI, capo I e II, della L.R. 52/91~~, nel rispetto delle destinazioni d'uso e degli indici e parametri urbanistici ed edilizi sotto riportati.

DESTINAZIONI D'USO CONSENTITE

- a. strutture di servizio o collaterali alle attività produttive, quali: mense e locali di ristoro, pubblici esercizi, sale per riunioni e convegni, infermerie, strutture ricettive e alberghiere, uffici per attività terziarie di supporto alla produzione, banche, centri di calcolo, locali per esposizione e vendita di generi connessi con la produzione industriale e artigianale presente nella zona, show-room delle produzioni d'area, sedi di associazioni, recapiti periferici di uffici pubblici;
- b. abitazione per gli addetti alla sorveglianza, nel limite di una superficie massima di mq 200 di superficie lorda al netto dei muri perimetrali per singolo immobile, realizzato entro il fabbricato principale senza soluzione di continuità

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Indice di fabbricabilità fondiario:

- per le destinazioni di cui al punto a) min mc/mq 1,00

è possibile derogare dal limite min per particolari e max mc/mq 2,00
dimostrate esigenze

Distanza degli edifici dalla viabilità interna: min m. 10,00

(ad eccezione dei servizi che necessariamente devono
essere ubicati all'ingresso degli stabilimenti)



Distanza dai confini:

- | | |
|--------------------------------|---|
| - distanza dai confini di zona | esistente o min m. 10,00 |
| - distanza dai confini | esistente o min m. 5,00 o a contatto in caso di accordo tra privati |

Distanza da pareti finestrate tra edifici: min m. 10,00

Altezza: max m. 10,00
ad esclusione degli impianti localizzati in comune di Tolmezzo e Villa Santina per i quali max m. 7,50

ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

L'attuazione dell'area del centro direzionale di Amaro dovrà essere sottoposta a un programma-quadro (P.Q.) unitario di utilizzo dell'intera zona omogenea, da realizzarsi anche per parti, funzionalmente autonome, anche con il concorso di operatori pubblici e privati, da approvarsi da parte del CdA del COSINT. La proposta complessiva dovrà comunque essere informata da criteri di unitarietà formale degli edifici e da soluzioni coordinate degli interventi sulle aree scoperte.

Art. 13 - Aree per impianti tecnologici e servizi ecologici (zona D1e)

Comprendono le aree individuate nell'Elab. P.02 *Zonizzazione – Destinazione d'uso del suolo e degli edifici* con la sigla D1e, destinate ad impianti tecnologici e servizi ecologici.

Per detta area sono ammessi tutti gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia definiti dal Titolo VI, capo I e II, della L.R. 52/91, nel rispetto delle destinazioni d'uso e degli indici e parametri urbanistici ed edilizi sotto riportati.

DESTINAZIONI D'USO CONSENTITE

- a. depuratori ed altre attrezzature ed attività rivolte al trattamento e trasformazione dei rifiuti e dei residui di lavorazione.
- b. locali per gli addetti alla sorveglianza, nel limite di una superficie massima di mq



120 di superficie utile residenziale

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Rapporto di copertura all'interno dei lotti: secondo specifiche esigenze funzionali ad esclusione di Villa Santina per i quali max mq/mq 0,50

Distanza degli edifici dalla viabilità interna:	min m. 10,00
(ad eccezione dei servizi che necessariamente devono essere ubicati all'ingresso degli stabilimenti)	
Distanza dai confini:	min m. 10,00
Distanza da pareti finestrate tra edifici:	min m. 10,00
Altezza:	in base a specifiche esigenze tecniche

ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Nell'area, in comune di Tolmezzo, contrassegnate nell'Elab P.02 *Zonizzazione - Destinazione d'uso del suolo e degli edifici* con il simbolo * è consentita la localizzazione del canile comprensoriale per il quale sono consentite le destinazioni d'uso in essere e il mantenimento degli indici e parametri urbanistici esistente alla data di approvazione del presente PTI.

I lotti dovranno essere mascherati lungo il perimetro, secondo i criteri progettuali previsti dall'art.29 per il verde del sistema paesaggistico industriale.


Art. 14 - Aree destinate prevalentemente a scalo ferroviario (zona D1f)

Comprendono le aree, individuate nell'Elab P.02 *Zonizzazione - Destinazione d'uso del suolo e degli edifici* con la sigla D1f destinate al Teminal ferroviario di Tolmezzo.

Per detta area sono ammessi tutti gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia definiti dal ~~Titolo VI, capo I e II, della L.R. 52/91~~, nel rispetto delle destinazioni d'uso e degli indici e parametri urbanistici ed edilizi sotto riportati.

DESTINAZIONI D'USO CONSENTITE

- centro attrezzato per lo scalo merci;
- parcheggio per il centro attrezzato e i piazzali di parcheggio ruota-rotaia;



- c. raccordi ferroviari, anche per le aree delle strutture industriali esistenti;
- d. aree per i magazzini per lo scambio ruota-rotaia;
- e. depositi containers e carri merci
- f. aree di servizio per i mezzi di trasporto
- g. abitazione per gli addetti alla sorveglianza, nel limite di una superficie massima di mq 200 di superficie utile residenziale, realizzato entro il fabbricato principale senza soluzione di continuità.

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI

Rapporto di copertura	max mq/mq 0,10
Distanza degli edifici dalla viabilità interna (ad eccezione dei servizi che necessariamente devono essere ubicati all'ingresso)	min m. 10,00
Distanza dai confini:	
- distanza dai confini di zona	esistente o min m. 10,00
- distanza dai confini	esistente o min m. 5,00 o a contatto in caso di accordo tra privati.
Distanza tra pareti finestrate di edifici:	min m. 10,00
Altezza:	max m. 10,00

ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Sistemazione aree scoperte: a verde arborato min. 10%

I depositi all'aperto, se disposti lungo i confini con aree residenziali o destinate ad opere di urbanizzazione secondaria, sono permessi ad una distanza minima (confine - base del deposito) pari all'altezza del materiale stoccato o comunque mai inferiore a m.5,00.. Tali depositi dovranno avere adeguate schermature arboree ed arbustive

Art. 16 - Aree per la viabilità

Comprendono le aree, così come rappresentate nell'Elab P.02 **Zonizzazione – Destinazione d'uso del suolo e degli edifici**, destinate a:

1. viabilità stradale di interesse territoriale



2. viabilità stradale di connessione e distribuzione esistente o da ristrutturare
3. viabilità stradale di connessione in progetto
4. viabilità stradale di distribuzione in progetto (indicativa).

In dette aree sono ammesse le seguenti destinazioni:

- viabilità veicolare
- viabilità pedonale
- piste ciclabili
- arredo a verde e alberature stradali
- inserimento delle reti e degli impianti tecnologici.

La viabilità dovrà essere progettata e realizzata nel rispetto delle norme di cui al DM 5/11/2001 relative alla caratteristiche geometriche e costruttive delle strade.

ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

La percorrenza pedonale dovrà essere di norma sempre separata dalla viabilità veicolare.

In sede di progetto infrastrutturale è consentito apportare modifiche alle soluzioni grafiche riportate negli elaborati del PTI (quali la modifica della larghezza e del tracciato stradale, della distribuzione delle reti tecnologiche, dell'organizzazione interna delle aree per parcheggi, ecc.), purché siano mantenuti i criteri informativi generali.

In ogni ambito il sistema degli accessi ai lotti per le aree produttive, per le aree di servizio e direzionali ecc dovrà avvenire unicamente dalla viabilità di connessione o di distribuzione interna, non sono ammessi innesti diretti sulla viabilità stradale di interesse territoriale (rotonda di raccordo con la viabilità autostradale, ecc)

Nelle fasce di rispetto stradale (rappresentate graficamente nell'Elab.P.03) è consentita la realizzazione di piste ciclabili su sede propria.

In prossimità della rotonda di Amaro (viabilità stradale di interesse territoriale) è possibile la realizzazione di collegamenti ciclo-pedonali tramite sottopassi da definirsi in sede di progettazione infrastrutturale.

CAMPO DI DETERMINAZIONE DELLA VIABILITÀ DI PROGETTO



Nell'Elab P.02 *Zonizzazione – Destinazione d'uso del suolo e degli edifici*, vengono individuate con la dizione “*campo di determinazione della viabilità di progetto*”, aree interessate da direttrici viarie che richiedono interventi ritenuti strategici per il medio lungo periodo di operatività del PTI, in particolare:

- per l'ambito di Amaro la realizzazione di una viabilità necessaria alla separazione del traffico di attraversamento dal traffico industriale e commerciale.

Nelle planimetrie della zonizzazione tali aree individuano l'ambito territoriale entro il quale i progetti esecutivi definiranno gli elementi stradali la cui rappresentazione schematica è riportato nell'Elab All. P.05 *Schema della viabilità di progetto e sezioni stradali indicative*. A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, le aree che non verranno incluse in tali elementi saranno associate alla zona omogenea contermina.

Per le aree interessate da campo determinazione della viabilità in progetto, nelle more di realizzazione di detta viabilità e fino all'approvazione del progetto definitivo della stessa è data possibilità, in regime transitorio, di realizzare costruzioni di servizio alla viabilità, purché rimovibili, relativamente a: stazioni di servizio, aree di fermata e sosta per il TPL, parcheggi, ecc

Art. 17 - Aree per le sedi ferroviarie

Comprendono le aree, così come rappresentate nell'Elab P.02 *Zonizzazione – Destinazione d'uso del suolo e degli edifici* destinate alle sedi ferroviarie esistenti nelle quali sono consentite tutte le opere necessarie alla realizzazione e gestione delle stesse.

~~Per effetto di tali aree risultano applicabili le fasce di rispetto ferroviario definite dall'art. 54 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Regionale Generale.~~

È altresì consentita la realizzazione di raccordi ferroviari secondari di servizio ai singoli lotti, in derivazione alla linea principale, in tutti i casi ove tecnicamente possibile; il relativo posizionamento verrà definita con la relativa concessione edilizia.

Nelle fasce di rispetto ferroviaria (rappresentate graficamente nell'Elab.P.03) è consentita la realizzazione di piste ciclabili su sede propria.

~~Nel tratto di viabilità ferroviaria indicato con le lettere a-a1, a-a2 nell'Elab.P.2.2 *Zonizzazione a dismissione completata* le aree assumeranno la destinazione d'uso delle~~



zone industriali e artigianali contermini (D1a e D1b)

Art. 18 - Aree per i parcheggi

Comprendono le aree individuate nell'Elab. P.02 *Zonizzazione – Destinazione d'uso del suolo e degli edifici* destinate alla sosta e al parcheggio dei veicoli leggeri e dei mezzi pesanti e servono a soddisfare gli standard minimi richiesti per le singole categorie di destinazioni d'uso contenute nelle presenti norme e definite nell'Allegato A.

In tali aree è prescritta l'alberatura tra gli stalli e la sistemazione a verde delle aree libere; è consentito l'inserimento delle opere di urbanizzazione a rete, degli impianti tecnologici e di piazzole per la raccolta dei rifiuti. Tali piazzole dovranno essere opportunamente mascherate e dovrà essere prevista la predisposizione di adeguati spazi per il posizionamento dei cassonetti.

In sede di progetto infrastrutturale è consentito apportare modifiche alle soluzioni grafiche riportate negli elaborati del PTI (quali la modifica dell'organizzazione interna delle aree, ecc.), purché siano mantenuti i criteri informativi generali.

Art. 19 - Aree a verde del sistema paesaggistico naturale (zona D1v)

Comprendono le aree individuate nell'Elab P.02 *Zonizzazione – Destinazione d'uso del suolo e degli edifici* con la sigla D1v, destinate a verde del sistema paesaggistico naturale

DESTINAZIONI D'USO CONSENTITE

Sono consentite le funzioni compatibili con la destinazione prevalente di salvaguardia e valorizzazione ambientale.

In particolare sono ammessi:

- a. interventi diretti al mantenimento e all'incremento delle caratteristiche di natura biologica e paesaggistica che tali aree esprimono;
- b. percorsi pedonali e ciclabili, gli accessi ai lotti limitrofi, limitate attrezzature per il gioco all'aperto.

Non è ammessa nuova edificazione.



Locali e impianti tecnologici esistenti (cabine, tralicci, box servizi, ecc), potranno essere mantenuti, con opportuni interventi di mascheratura e inserimento ambientale.

La sistemazione a verde dell'area dovrà seguire i criteri progettuali previsti dall'art.29 delle presenti norme

NORME PARTICOLARI

All'interno delle aree per il verde del sistema paesaggistico naturale è consentita la realizzazione di accessi carrabili al servizio dei singoli lotti.

La sistemazione a verde dell'area di Tolmezzo (localizzata nella parte est della zona industriale) dovrà essere sottoposta a un programma-quadro (P.Q.) unitario di utilizzo dell'intera zona omogenea, da realizzarsi anche per parti, funzionalmente autonome. Tale P.Q. dovrà definire gli interventi sulla base di opportune indagini preliminari volte a individuare le zone di maggior interesse vegetazionale da conservare e quelle dove intervenire tramite sostituzione o integrazione della vegetazione non autoctona.

Nella sistemazione a verde dell'area di Amaro dovranno essere previste:

- una fascia a verde di profondità non minore a m 50,00 dal piede dell'argine finalizzata all'inserimento paesaggistico naturale verso il Fiume Tagliamento;
- un ambito a verde paesaggistico naturale nella parte a sud-ovest della zona D1 in prossimità dell'area indicata come 'Area a limitato rischio di allagamento' di estensione non minore a mq 10.000

Art. 20 - Aree per il verde del sistema paesaggistico industriale (zona D1vi)

Comprendono le aree interne alle zone industriali, indicate nell'Elab P.02 *Zonizzazione – Destinazione d'uso del suolo e degli edifici*, che fanno riferimento agli spazi comuni quali strade e aree di connettivo destinate a funzioni di decoro e di potenziale protezione dall'inquinamento ambientale (acustico e atmosferico).

DESTINAZIONI D'USO CONSENTITE

Sono consentite le funzioni compatibili con la destinazione prevalente di protezione salvaguardia ambientale in relazione agli insediamenti produttivi.

In particolare sono ammessi:



- a. alberature stradali, fasce alberate di mascheramento;
- b. piccole estensioni di verde organizzate a radure e boschete in prossimità degli spazi adibiti a servizi (centro servizi e spazi informativi)

Non è ammessa nuova edificazione.

Nell'ambito della rotonda antistante il casello di Amaro è consentita la sistemazione a verde della rotonda stessa e la localizzazione di impianti e strutture informative e rappresentative dell'attività consortile e dei prodotti e lavorazioni carniche.

NORME PARTICOLARI

All'interno delle Aree per il verde del sistema paesaggistico industriale è consentita la realizzazione di accessi carrabili al servizio dei singoli lotti.

Art. 21 - Standard per i parcheggi

In sede di presentazione del progetto per l'ottenimento della concessione edilizia, nel caso di interventi di nuova realizzazione, dovrà essere garantita la dotazione minima di standard di aree per parcheggi stanziali e di relazione prescritta dalle presenti norme e riportata nell'Allegato A. (Ai fini della determinazione dello standard, la dizione "superficie utile" si intende quella contenuta nell'art. 21 bis del DPGR n° 0126/Pres del 20.04.1995 e successive modifiche ed integrazioni)

Il reperimento di tale dotazione minima potrà essere fatta sia ricorrendo all'assegnazione di quota parte dei parcheggi di relazione individuati nell'Elab.P.02 sia individuandoli all'interno del proprio lotto di pertinenza.

Art. 22 -Standard per il verde

Qualsiasi richiesta soggetta a regime autorizzativo e/o concessorio, sia per interventi di nuova costruzione sia di ristrutturazione e/o ampliamento, dovrà dimostrare il reperimento di una quantità di aree verdi secondo quanto previsto al successivo art. 29 delle presenti norme. Tali richieste dovranno inoltre essere corredate da un progetto esecutivo della sistemazione dell'area scoperta dei lotti, che, per quanto riguarda in particolare le aree verdi dovrà avvenire secondo le prescrizioni previste al successivo art. 29 delle presenti norme.



TITOLO III - NORME PER LA DISCIPLINA DELL'EDIFICATO E DEGLI SPAZI SCOPERTI

Art. 23 - Comparti e lotti d'intervento


Nell'Elab.P.03: *Zonizzazione - Indirizzi per l'edificazione* sono individuati i comparti d'intervento, questi sono organizzati in lotti ulteriormente suddivisibili in moduli orientativi. L'individuazione dei comparti ha valore funzionale di macro organizzazione del PTI, è comunque possibile, per comprovate ragioni funzionali, una limitata modificazione fino ad un max del 10% della superficie di comparto della suddivisione riportata in cartografia, nel rispetto del criterio ordinatore generale.

Le aree libere destinate a nuovi insediamenti sono suddivise in moduli orientativi per la formazione dei lotti, le aree occupate da insediamenti esistenti sono perimetrare in ragione dell'intera area di pertinenza dell'impianto produttivo, così come desunta dallo stato di fatto.

I lotti minimi d'intervento per l'attuazione delle aree a prevalente funzione produttiva di nuovo insediamento hanno dimensione indicativa variabile per i vari ambiti territoriali interessati le dimensioni riportate in cartografia hanno valore di indirizzo e di orientamento operativo, in nessun caso prescrittivo, è infatti possibile una diversa suddivisione in lotti fermo restando il completo utilizzo del comparto di riferimento. Modifiche a tale suddivisione dovranno comunque essere motivate tecnicamente ed economicamente.

Le aree già occupate da insediamenti possono essere riorganizzate e suddivise in moduli orientativi per la formazione dei lotti, di dimensione indicativa minima compresa tra 3.000-5.000 mq; essa ha valore di indirizzo e di orientamento operativo, in nessun caso prescrittivo, fermo restando il suo completo utilizzo e la razionalità del sistema degli accessi.

L'assegnazione delle aree per nuovi insediamenti potrà comprendere, in funzione delle esigenze specifiche fornite dall'azienda che richiede l'insediamento, due o più moduli minimi e fino all'intero comparto. Nell'ambito di ciascun comparto, al fine di garantire il completamento dello stesso, l'assegnazione progressiva dei lotti dovrebbe garantire almeno due moduli minimi di riserva.



Art. 24 - Limiti all'intervento edilizio

Ai fini della determinazione di un criterio ordinatore dell'intervento edilizio vengono individuati (in maniera indicativa) i seguenti limiti planimetrici, da rispettare nell'edificazione lungo la viabilità di connessione e distribuzione:


ALLINEAMENTO

Rappresenta la posizione della linea di fabbrica della fronte degli edifici da realizzare: tale posizione dovrà essere ricondotta al limite consentito dalla fascia di rispetto dalla viabilità di riferimento.

Art. 25 - Fasce di rispetto dell'edificato

Nell'Elab.P.03 Zonizzazione – *Indirizzi per l'edificazione* sono riportate le seguenti fasce di rispetto dell'edificato:

Fascia di rispetto dal raccordo autostradale	min m. 20,00
Fascia di rispetto dalla SS52 (viabilità stradale di min m. 20,00 interesse territoriale)	
Nelle fasce di rispetto stradale è consentita la realizzazione di parcheggi pubblici, aree di sosta e fermata per i mezzi del Trasporto Pubblico Locale comprensive di pensiline per gli utenti, ecc.	
Fascia di rispetto da ferrovia	min m. 15,00
Fascia di rispetto da elettrodotto	linee da 132 Kv min m. 10,00 linee da 220 kV min m. 18,00 linee da 380 kV min m. 28,00
Fascia di rispetto da oleodotto	min 8,00 metri a monte e 2,00 metri a valle
Fascia di rispetto da metandotto	min m. 12,00



Art. 26 - Opere di urbanizzazione a rete e impianti tecnologici

Le opere di urbanizzazione a rete di cui all'art.91 lett.a) della L.R.52/91 e successive modifiche e integrazioni, sono rappresentate graficamente nell'Elab.P.05 *Schema delle opere di urbanizzazione a rete di progetto*

In sede di progetto infrastrutturale è consentito apportare modifiche alle soluzioni grafiche riportate negli elaborati, purché siano mantenuti i criteri informativi generali.

Indipendentemente dalle destinazioni d'uso all'interno del perimetro del PTI è ammessa la realizzazione di impianti tecnologici (quali cabine elettriche, impianti di decompressione del gas, ecc.), ad eccezione delle aree ricomprese nelle fasce di rispetto di cui all'art.142, comma 1 lett c), g) del DLgs n. 42/2004.

Art. 27 - Accessi, recinzioni e pavimentazioni esterne

Gli accessi ai lotti saranno opportunamente arretrati dal confine stradale al fine di agevolare la manovra dei veicoli pesanti, nel rispetto del Codice della Strada, e potranno essere ubicati funzionalmente al lotto.

Le recinzioni dei lotti, che non dovranno superare l'altezza di m. 2,50, dovranno essere realizzate secondo i seguenti criteri progettuali:

- lungo il fronte d'accesso sulla viabilità: recinzioni formate da una parte cieca (in cls a vista o intonacato e/o soluzioni analoghe), dell'altezza massima di m. 0,70, e da sovrastante ringhiere in acciaio zincato (tipo orso grill);
- verso i lotti laterali: recinzioni in muratura piena e/o con zoccolo in cls e rete zincata e/o plasticata, con eventuali retrostanti barriere arbustive da mettere a dimora in base all'Elenco allegato, secondo i seguenti criteri progettuali:
 - impianto lineare 1 arbusto ogni 0,70 m;
- verso i lati prospettanti le aree destinate a verde di rispetto ambientale: recinzioni formate da montanti direttamente infissi al suolo e rete metallica.

Le aree interne ai lotti destinate alla sosta dei mezzi pesanti e alla movimentazione delle merci (nel caso di prolungata sosta del mezzo) andranno pavimentate con l'adozione di



opportuni trattamenti delle acque di prima pioggia, nel caso di attività che generano rilevanti flussi di mezzi pesanti.

In tutti gli altri casi e relativamente alle aree scoperte non diversamente utilizzate, ivi incluse quelle destinate ai parcheggi stanziali, dovranno essere adottati materiali di pavimentazione che permettano la permeabilità dell'acqua; sono comunque fatti salvi i provvedimenti emanati dall'A.S.S. competente.

Art. 28 - Prescrizioni tipologiche e relative agli edifici

L'organizzazione degli spazi interni ai lotti dovrà essere funzionale alle attività svolte e razionalmente organizzata secondo un preciso disegno planimetrico che dovrà contenere l'indicazione dell'edificato, dei parcheggi stanziali, delle sistemazioni esterne, dei percorsi pedonali, ecc..

In tutti i nuovi insediamenti previsti gli edifici devono conseguire una tendenziale omogeneità nella configurazione e conformazione planimetrica, per ottenere una sequenza e composizione ordinata dei volumi produttivi.

I volumi relativi ai nuovi insediamenti dovranno essere studiati in modo da consentire aggregazioni successive integrabili in un disegno complessivo generale, ispirato ad una qualificata tipologia di edilizia industrializzata basata sulla linearità e semplicità formale, in modo da garantire la continuità morfologica in particolare lungo gli assi viari principali.

Si dovranno pertanto escludere le integrazioni volumetriche che alterino nel tempo tale unità morfologica.

Per gli ampliamenti con aggregazione di aree è consentito proporre soluzioni compositive e costruttive in armonia con le strutture preesistenti.

Art. 29 - Prescrizioni per la tutela e la valorizzazione del verde

Nell'Elab. P.05 *Planovolumetrico indicativo - Carta degli interventi di valorizzazione paesaggistico-ambientale* la rappresentazione planovolumetrica è da considerarsi indicativa, mentre gli interventi di valorizzazione paesaggistico/ambientale sono da considerarsi prescrittivi. Sono consentite altre soluzioni progettuali, purchè adeguatamente motivate, nel rispetto dei caratteri informativi generali di progetto di



Piano.

In tale elaborato vengono rappresentate, le seguenti categorie di aree a verde:

- **aree per il verde del sistema paesaggistico naturale** su tali aree è previsto un impianto arboreo/arbustivo ad integrazione della vegetazione esistente con essenze, per almeno l'80%, da mettere a dimora tra quelle previste nell'allegato B. Tali aree sono costituite da aree a radura prativa e bosco che dovranno seguire i seguenti criteri progettuali: progressiva integrazione e sostituzione della vegetazione pioniera attualmente esistente con essenze da mettere a dimora con densità d'impianto minima 1 albero d'alto fusto ogni 50,00 mq di superficie e 1 arbusto ogni 25,00 mq di superficie e distanza d'impianto tra alberi: 6,5 m.
- **aree destinate a verde paesaggistico industriale:** su tali aree è prevista la realizzazione di fascia arborea-arbustiva, avente le dimensioni minime in proiezione orizzontale riportate nella cartografia di cui sopra che dovranno seguire i seguenti criteri progettuali: progressiva integrazione e sostituzione della vegetazione pioniera attualmente esistente con essenze da mettere a dimora scelte per almeno l'80%, tra quelle previste nell'allegato B, con densità d'impianto minima 1 albero d'alto fusto ogni 30,00 mq di superficie e 1 arbusto ogni 15,00 mq di superficie; distanza d'impianto tra alberi: 6,5 m.
- **arredo a verde e alberature stradale,** tali aree dovranno seguire i seguenti criteri progettuali:
 - essenze da mettere a dimora, preferibilmente di unica specie, tra quelle previste nell'Elenco Allegato B;
 - impianto a filare minimo per alberature stradali: 1 pianta d'alto fusto ogni 10,00 m;
- **aree verdi all'interno dei lotti:** La richiesta di autorizzazione e/o concessione edilizia all'interno dei lotti, anche nel caso di accorpamenti, dovrà essere corredata da un progetto della sistemazione delle aree scoperte evidenziando in particolare le aree destinate alla viabilità, ai parcheggi, al deposito e al verde. Per queste ultime, che dovranno avere una superficie pari almeno al 20% delle aree scoperte, dovrà essere prevista la piantumazione con essenze scelte per almeno l'80% fra quelle previste nell'allegato B con densità d'impianto minima 1 albero



d'alto fusto ogni 50,00 mq di superficie a verde e 1 arbusto ogni 25,00 mq di superficie a verde. Tutte le aree libere interne ai lotti non utilizzate ai fini dell'attività andranno mantenute a verde. Lungo i perimetri dei lotti dovranno altresì essere collocati, ad una distanza minima di m. 3,00 dalle recinzioni che delimitano i confini di proprietà, essenze arboreo/arbustive, scelte, per almeno l'80% fra quelle previsti nell'Allegato B, alla distanza di m. 10,00 uno dall'altra nonché siepi arbustive, sempre con l'impiego delle essenze indicate nell'allegato B. Qualora per il rispetto della distanza di Codice Civile o per la conformazione dell'area, non sia possibile rispettare la quantità suddetta andrà comunque collocato un numero di piante tale da avere a disposizione un sesto di impianto idoneo al tipo di essenza impiegato.

Art. 30 - Prescrizioni per la salvaguardia e la riqualificazione paesistico-ambientale

Per le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui all'art. 142, comma 1 lett c), g) del DLgs n. 42/2004. valgono i seguenti criteri progettuali specificatamente finalizzati a garantire la compatibilità ambientale degli interventi nonché la funzionalità idraulica:

1. non è consentito alterare in modo sostanziale il sistema principale di raccolta e scorrimento delle acque superficiali con spostamenti o riduzione dell'alveo che non riguardino tratti limitati e marginali e non siano debitamente giustificati da esigenze di natura idraulica o dalla necessità di dare continuità alla rete viaria principale o campestre;
2. dovrà essere conservata la vegetazione ripariale esistente e, nel caso di interventi nel corso d'acqua, dovrà essere prevista la piantumazione con essenze arboree e/o arbustive autoctone;
3. negli interventi di trasformazione dei corsi d'acqua compresi nell'elenco delle acque pubbliche dovranno essere rispettati i criteri indicati al punto 5 della VII Circolare esplicativa alla LR 52/91;
4. gli interventi edilizi di nuova realizzazione dovranno rispettare la distanza minima di m. 30,00 dalle sponde dei corsi d'acqua ovvero dal piede dell'argine;
5. lungo la Roggia di Tolmezzo, nell'area corrispondente al lotto della Cartiera Burgo è prescritta la realizzazione di una fascia arborea e arbustiva, con essenze



da mettere a dimora scelte per almeno l'80%, tra quelle previste nell'allegato B, per una fascia in proiezione orizzontale di min. m 10,00.



TITOLO IV – NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Art. 31 - Valutazione di ammissibilità delle attività

I criteri di ammissibilità degli insediamenti produttivi negli ambiti territoriali di operatività del COSINT sono determinati dallo stesso con apposito *Regolamento di ammissibilità all'insediamento*.

Per gli interventi edilizi negli ambiti territoriali di operatività del COSINT, le concessioni edilizie saranno rilasciate previo parere vincolante del COSINT stesso.

Art. 32 - Prescrizioni generali di carattere ambientale e di sicurezza degli impianti

Le attività insediate all'interno del perimetro del PTI dovranno rispettare i seguenti criteri generali di carattere ambientale:

- È preferibile la previsione di impianti di lavorazione a ciclo chiuso; solo dove tecnicamente non è possibile è ammesso il ciclo aperto corredando tale necessità da uno studio che dimostri concretamente le modalità di smaltimento o recupero dei relativi rifiuti solidi o liquidi generati dall'attività produttiva subordinato al parere dell'ASS competente per territorio nell'ambito della domanda di concessione edilizia.
- Gli insediamenti esistenti, nel caso di ampliamento, dovranno prevedere, anche per le parti esistenti, l'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, in materia di emissioni, scarichi, ecc. La richiesta di ampliamento dovrà pertanto essere corredata da una documentazione il più possibile dettagliata e sufficientemente chiara per poter analizzare sia l'oggetto dell'ampliamento sia l'esistente.
- È fatto obbligo alle aziende il collegamento al depuratore consortile, in conformità al regolamento per il recapito dei liquami alla rete di fognatura predisposto ed approvato dall'Ente competente.
- Gli insediamenti produttivi non dovranno far aumentare il rumore all'interno ed all'esterno delle abitazioni al di sopra dei limiti che sono fissati e che verranno fissati, per le zone in questione, ai sensi della L.n.447/95. In attesa degli adempimenti relativi i valori limite differenziali di immissione applicabili sono



quelli indicati nell'art. 4 del DPCM 14.11.1997.

- Al fine di limitare gli effetti derivanti da inquinamenti elettromagnetici dovuti all'installazione di antenne e impianti di trasmissione non è consentita la realizzazione di abitazioni per addetti alla sorveglianza entro la distanza minima di sicurezza determinata ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente 10.09.1998 n. 381 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana*"
- Per tutte le attività esistenti resta inoltre l'applicabilità degli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/34 (T.U.L.L.S.S.).
- Le attività insalubri di 1^a classe dovranno comunque rispettare una distanza minima di m 80,00 da edifici ubicati esternamente alla zona D1 e adibiti in genere alla permanenza di persone. I depositi all'aperto se disposti lungo i confini con aree residenziali o destinate a opere di urbanizzazione secondaria sono permessi a distanza minima pari altezza del materiale stoccato e comunque mai inferiore a m 5,00.

Art. 33 - Trattamento, recupero e deposito temporaneo dei rifiuti

In conformità alla normativa vigente, definita dal D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, potranno essere consentite tutte le attività di trattamento, recupero e deposito temporaneo dei rifiuti e/o residui di lavorazione prodotti dagli insediamenti produttivi, aventi l'obiettivo finale della minimizzazione della quantità dei rifiuti e del recupero delle materie prime. In ogni caso tutte le operazioni di recupero consentite devono prevedere l'impiego della migliore tecnologia disponibile sul mercato, rispettare i limiti di emissione in atmosfera di inquinanti stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonché fare salva l'osservanza di tutti gli altri vincoli esistenti a tutela dei profili sanitari ed ambientali.

I rifiuti o i residui di lavorazione destinati al riutilizzo in forma polverosa dovranno essere stoccati, oltre che nel rispetto delle prescrizioni precedenti, anche adottando tutte le modalità gestionali necessarie ad evitare una loro dispersione nell'ambiente.

Tutti gli impianti produttivi dovranno essere dotati di adeguati ed efficaci sistemi di contenimento degli odori molesti per la popolazione, i quali dovranno essere



costantemente mantenuti in efficienza.

Art. 34 - Aree interessate da speciali prescrizioni geologiche

Gli interventi ammessi nelle singole zone omogenee dovranno essere conformi a quanto prescritto dal parere del Servizio Geologico regionale 78/04 del 07/06/2004 e 125/04 del 25/10/2004 nei termini di seguito riportati.

1. Zona industriale di Amaro (parere n.125/04 del 25/10/2004): viene espresso parere favorevole sulla compatibilità fra le previsioni del Piano Territoriale Infraregionale relativamente alla Zona industriale del Comune di Amaro e le condizioni geologiche del territorio con la prescrizione che l'ampliamento della zona industriale possa venire attuato esclusivamente nella posizione di monte adiacente alla strada statale, difesa dall'argine già rinforzato. ~~Viene esclusa, per il momento, l'edificazione della zona industriale la cui estensione è stata prevista in corrispondenza del tratto di arginatura non ancora sistemato, in quanto l'esiguo franco non offre condizioni di sicurezza idraulica.~~

2. Zona industriale di Tolmezzo (parere n.78/04 del 07/06/2004): viene espresso parere favorevole sulla compatibilità fra le previsioni del Piano Territoriale Infraregionale e le condizioni geologiche del territorio con le seguenti prescrizioni: dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni formulate nella relazione geologica a corredo del P.R.G.C. per gli ambiti ricadenti nelle zone classificate B1, B2 e C e più precisamente l'edificazione è subordinata alla salvaguardia delle opere idrauliche di protezione degli argini. Le opere di difesa spondale dovranno essere soggette a periodiche perlustrazioni ed a eventuali interventi manutentori. In relazione alla elevata permeabilità dei terreni dovranno essere attuati tutti quegli accorgimenti necessari a preservare il sottostante acquifero dallo sversamento accidentale di sostanze inquinanti. Tutti gli scarichi dovranno essere convogliati attraverso la rete fognaria al depuratore che in caso di piena eccezionale dovrà provvedere a scaricare le acque reflue anche in modo meccanico. Le aree di stoccaggio e movimentazione di materiali inquinanti dovranno venire adeguatamente impermeabilizzate. Preliminarmente alla realizzazione di ciascuna nuova costruzione dovranno essere eseguite idonee indagini geologico-



tecniche al fine di definire i parametri geotecnici del sedime e di individuare la puntuale presenza di terreni di riporto, inoltre in relazione alla risalita della falda freatica il piano di calpestio degli edifici dovrà essere rialzato di almeno cm 100 rispetto al piano di campagna.

3. Zona industriale di Villa Santina (parere n.78/04 del 07/06/2004): viene espresso parere favorevole sulla compatibilità fra le previsioni del Piano Territoriale Infraregionale e le condizioni geologiche del territorio con le seguenti prescrizioni: per l'edificazione nelle zone individuate dallo studio geologico a corredo del P.R.G.C. come zone "soggette a tracimazione della falda idrica" in caso di nuova edificazione il piano di calpestio del pianoterra degli edifici dovrà essere rialzato di almeno cm 50 rispetto al piano di campagna per le zone classificate "Z2 e Z3" dovranno venire rispettate eventuali prescrizioni e/o osservazioni contenute nel P.R.G.C. Inoltre in relazione alla elevata permeabilità dei terreni ed alla vicinanza della falda freatica dal p.c. dovranno essere attuati tutti quegli accorgimenti necessari a preservare il sottostante acquifero dallo sversamento accidentale di sostanze inquinanti. Tutti gli scarichi dovranno essere convogliati attraverso la rete fognaria al depuratore, le aree di stoccaggio e movimentazione di materiali inquinanti dovranno venire adeguatamente impermeabilizzate.

Art. 35 - Aree allagabili per esiguità franco arginale

~~Nelle aree in comune di Amaro indicate nell' Elabb. P.02.1 e P.02.1 bis Zonizzazione - Destinazione d'uso del suolo e degli edifici; (e per completezza d'informazione negli Elabb. P.03.1; P.04.1) con la denominazione AREE A LIMITATO RISCHIO DI ALLAGAMENTO è vietato, ai sensi del Parere n.125/04 della Direzione Centrale ambiente e lavori pubblici, l'edificazione della zona industriale in oggetto, fino alla sistemazione del tratto di arginatura previsto a sua protezione.~~

Art. 36 - Deroghe

Per gli edifici a destinazione residenziale presenti all'interno del perimetro del PTI il Piano pur riconoscendo le attuali caratteristiche morfologiche e funzionali si propone di



non incentivare tali destinazioni nella garanzia di un rapporto relazionale corretto con l'intorno.

Per tali edifici è ammesso l'ampliamento "una tantum" non superiore del 30% della superficie coperta esistente fino ad un massimo di mq 50, per realizzare tettoie o un incremento non superiore del 30% del volume esistente per esigenze di adeguamento igienico-funzionale e per la realizzazione di pertinenze degli edifici stessi.

Per l'edificato esistente alla data di adozione del PTI è ammesso, in deroga alla norma di zona, l'ampliamento in allineamento con la parte esistente con distacco dal filo stradale minore di quello fissato dal parametro 'Distanza degli edifici dalla viabilità'.

Negli ampliamenti dovranno essere adottate soluzioni architettoniche e materiali di rivestimento degli esterni consoni ad integrare il nuovo con l'esistente.


I fabbricati produttivi e i fabbricati tecnici (silos, tralici, serbatoi, ecc), se non localizzati in aree interessate dal DLgs n. 42/2004, potranno avere altezze superiori a quelle prescritte dalle norme di zona, secondo specifiche esigenze funzionali, purché tale necessità venga motivata tecnicamente.

Art. 37 - Rinvio e norme transitorie

Per quanto non specificato dalle presenti norme si rimanda alla normativa statale e regionale in materia, ai PRGC vigenti e ai regolamenti adottati dalle Amministrazioni Comunali.

All'interno del perimetro di PTI, vengono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i disposti normativi degli strumenti urbanistici attuativi (PIP e PRPC) presenti. Al termine di tale scadenza entrerà in vigore per tali aree il disposto normativo del PTI stesso.

È altresì possibile la revoca, da parte delle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, di detti strumenti nel qual caso entrerà in vigore il disposto normativo del PTI stesso.



ALLEGATO A

Standard per parcheggi stanziali e di relazione per categorie di destinazione d'uso

<i>CATEGORIE</i>	<i>PARCHEGGI DI RELAZIONE</i>	<i>PARCHEGGI STANZIALI</i> ⁽¹⁾
Attività produttive industriali ed artigianali, magazzini, depositi ed impianti tecnologici anche non direttamente connessi alle attività produttive ecc	min 10% della Su degli edifici (ai sensi del DPGR n. 0126/Pres del 20.04.1995 e successive modifiche ed integrazioni)	1 posto macchina / 2 addetti
Strutture di servizio collaterali alle attività produttive	min 80% della Su degli edifici	1 posto macchina / 2 addetti (se non compresi tra standard attività produttive)
Aree per attrezzature e impianti tecnologici ed ecologici		1 posto macchina / 2 addetti
Aree per scalo ferroviario	min 20 % della Su degli edifici	

⁽¹⁾ Tali spazi sostituiscono i parcheggi da prevedere in attuazione della Legge 122/89.




ALLEGATO B

Elenco delle specie vegetali da impiegare per gli interventi a verde

LEGENDA:

1. **Verde del sistema paesaggistico naturale** (comprendenti le aree pubbliche a radura prativa e bosco, le aree pubbliche a fascia arborea-arbustiva, e le aree private verdi all'interno dei lotti);
2. **Verde del sistema paesaggistico industriale;**
3. **Alberature stradali e aiuole.**

ALBERI	1	2	3
Acerò (<i>Acer campestre</i>)	X	X	X
Acerò montano (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	X	X	X
Betulla (<i>Betula pendula</i>)		X	X
Carpino nero (<i>Ostrya carpinifolia</i>)		X	
Ciliegio (<i>Prunus avium</i>)	X	X	
Frassino maggiore (<i>Fraxinus excelsior</i>)	X	X	X
Olmo montano (<i>Ulmus glabra</i>)	X	X	X
Orniello (<i>Fraxinus ornus</i>)	X	X	X
Pino nero d' Austria (<i>Pinus nigra Arnold</i>)		X	
Pino silvestre (<i>Pinus sylvestris</i>)		X	
Pioppo tremolo (<i>Populus tremula</i>)	X	X	
Pioppo nero (<i>Populus nigra</i>)	X		
Pioppo bianco (<i>Populus alba</i>)	X		
Salice bianco (<i>Salix alba</i>)	X		
Sorbo degli uccellatori (<i>Sorbus aucup.</i>)	X	X	X
Sorbo montano (<i>Sorbus aria</i>)	X	X	
Tiglio cordato (<i>Tilia cordata</i>)	X	X	X
Tiglio nostrano (<i>Tilia platyphillos</i>)	X	X	X



Alberatura da frutto: Melo (<i>Malus spp.</i>); Pero (<i>Pyrus spp.</i>); Ciliegio, Susino, ecc. (<i>Prunus spp.</i>); Pesco (<i>Persica spp.</i>) Mandorlo (<i>Amygdales spp.</i>)	X		
--	---	--	--

ARBUSTI			
Berretta da prete (<i>Evonymus europaeus</i>)		X	X
Biancospino (<i>Crataegus monogyna</i>)		X	X
Corniolo (<i>Cornus mas</i>)		X	X
Cotognastro (<i>Cotoneaster nebrodensis</i>)	X	X	X
Crespino (<i>Berberis vulgaris</i>)	X	X	X
Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	X	X	X
Ginepro (<i>Juniperus communis</i>)		X	X
Lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	X	X	X
Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	X	X	X
Madreselva (<i>Lonicera xylosteum</i>)	X	X	X
Maggiociondolo (<i>Laburnum alpinum</i>)	X	X	X
Nocciolo (<i>Coryllus avellana</i>)	X	X	X
Pero corvino (<i>Amelanchier ovalis</i>)	X	X	X
Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>)		X	X
Rosa canina (<i>Rosa canina</i>)	X	X	X
Salice nero (<i>Salix daphnoides</i>)			
Salice ripaiolo (<i>Salix eleagnos</i>)			
Salicella (<i>Salix purpurea</i>)			
Sanguinella (<i>Cornus sanguinea</i>)	X	X	X
Spincervino (<i>Rhamnus catharticus</i>)	X	X	X
Viburno (<i>Viburnum opulus</i>)		X	X






ALLEGATI Pp

Allegato Pp1 – Planimetria indicativa edifici previsti e opere di mitigazione e mascheramento in ambito paesaggistico.

Allegato Pp2 – Profili indicativi edifici previsti in ambito paesaggistico.




Allegato Pp3 – Sesti d'impianto tipo e profili indicativi fasce verdi.




Perimetro lotto 1*  Edifici esistenti e previsti 

Pp1 - Planimetria indicativa edifici previsti e opere di mitigazione e mascheramento in ambito paesaggistico


Scala 1:1.250



Fascia arboreo - arbustiva A



Fascia arboreo - arbustiva B



Filare alberato

